

Dottori senza appello

Ci sono voluti 70 anni perché un colpo di spugna cancellasse la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps). Il motivo? Non garantirebbe l'imparzialità dei giudici. La legge istitutiva del 1946 aveva affidato la gestione della fase d'appello dei procedimenti disciplinari a dirigenti ministeriali (nominati dal ministro), facendo così indossare al dicastero della Salute la doppia casacca di "giudice" e quella di "parte". Per l'Alta corte non è possibile presumere a priori che i componenti/dipendenti del ministero siano di per sé garanzia di terzietà. La sentenza apre vari scenari. Come sa-

rà la Cceps del futuro? Da chi saranno sostituiti gli attuali componenti? Intanto restano in freezer i procedimenti già pendenti da anni. Una situazione che porterà alla prescrizione (e dunque all'impunità) la presunta violazione deontologica di molti medici (magari abusivi). La Fnomceo, con gli odontoiatri fiorenti in prima linea, preparano la battaglia. Tutti aspettano le decisioni del ministero che dovrà prendere in mano la situazione prima che sfugga del tutto, con danno per i medici ma soprattutto per i pazienti. (L.Va.)

STEFANELLI A PAG. 13

CORTE COSTITUZIONALE/ Illegittima la composizione della commissione: quali scenari si profilano?

Un colpo di spugna cancella la Cceps

Non garantita la terzietà dei commissari: ministero della Salute "giudice" e "parte"

Silvia Stefanelli

Con un colpo di spugna la Consulta (**sentenza n. 215 del 7 ottobre**), ha cancellato la Cceps. I giudici hanno dichiarato illegittimo l'articolo 17 del decreto legislativo 233/1946, sulla composizione della Commissione centrale esercente professioni sanitarie. La norma prevedeva la nomina da parte del ministero della Salute di due membri per la composizione della Cceps. La commissione è l'organo che decide sulle impugnazioni proposte dagli iscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri avverso le decisioni assunte in primo grado dagli Ordini. La questione di illegittimità costituzionale è stata incentrata proprio su questa parte della norma. La Corte di cassazione che operava il rinvio alla Consulta evidenziava infatti che il ministero della Salute da una parte è chiamato a nominare due "giudici" (funzionari ministeriali) e, contemporaneamente, è parte del procedimento disciplinare davanti alla Cceps stessa.

Secondo la Cassazione i componenti di nomina ministeriale erano destinati, durante il mandato, a rimanere incardinati nelle loro funzioni e a espletare funzioni istituzionali all'interno del medesimo ministero designante, che, perciò, manteneva, rispetto ai suddetti, una posizione di sovraordinazione in merito ai profili giuridici, economici e disciplinari che caratterizzano il relativo rapporto di dipendenza. Tale situazione dunque faceva perdere agli stessi ministeriali il ruolo di

parti terze, configurando una possibile violazione degli articoli 108 (comma 2) e 111 (comma 2) della Costituzione, nonché un possibile contrasto con l'articolo 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Fondata la questione di costituzionalità, conferendo decisivo rilievo proprio alla circostanza che i componenti designati dal ministero rimangono incardinati, dopo la designazione, nello stesso ministero della Salute. Lo status economico e giuridico del dirigente scelto non muta, infatti, dopo la nomina, nonostante la quale, l'attività del dirigente rimane soggetta anche al controllo disciplinare del ministero designante. Alla luce di ciò la Consulta ha rilevato come emergessero, con immediata evidenza, i vincoli di soggezione con una delle parti del procedimento (il ministero), in contrasto con i caratteri di indipendenza e imparzialità che devono connotare l'azione giurisdizionale della Cceps. La decisione, sollevata rispetto al caso disciplinare di due odontoiatri, estende la propria rilevanza a tutti i casi in cui la Cceps è chiamata a decidere. La non corretta composizione riguarda tutte le categorie professionali per le quali la Commissione opera in secondo grado (medici, veterinari, infermieri, farmacisti).

Cosa succede ora? Dopo la pronuncia si è creato un vuoto normativo che impone al ministero di ragionare su un nuovo provvedimento legislativo, per individuare una composizione che rispecchi i requisiti indicati dalla Consulta o, in al-

ternativa, a creare un organismo "terzo e imparziale" (come già fatto da altri Ordini). La presidente Fnomceo, **Roberta Chersevani**, ha già preso contatti con la ministra Lorenzin per valutare un percorso legislativo ad hoc per la nuova composizione della Cceps.

Cosa succederà per i disciplinari già aperti? Quale influenza e implicazioni potrà avere la sentenza per tutti gli iscritti?

Le fattispecie sono due.

La prima: i sanitari che hanno ricevuto una sanzione dal proprio Ordine e che attendono la fissazione di udienza davanti alla Cceps: non vi è dubbio che per questi si attenderà la nomina di una nuova Commissione che dovrà riprendere i procedimenti pendenti.

La seconda: chi ha impugnato davanti alla Cassazione la decisione della Cceps ed è in attesa di fissazione di udienza davanti alla Cassazione stessa. Per questi ultimi si può valutare la possibilità di sollevare la questione d'illegittimità, segnalando, appunto, come la decisione Cceps impugnata sia stata, di fatto, assunta da un organo costituito in modo illegittimo e chiedendo, dunque, che la propria posizione sia oggetto di una nuova valutazione da parte di un Organo - la "nuova" Cceps - correttamente costituito. Se si troverà presto un accordo per un nuovo iter legislativo, i tempi potranno essere veloci. Diversamente, i tempi saranno molto lunghi, con grave danno a medici e pazienti.